SCHEDA DESCRITTIVA LOTTO PASCOLIVO “MONTE PICCA”

INFORMAZIONI GENERALI

REGIONE	ABRUZZO
PROVINCIA	PESCARA
COMUNE	PESCOSANSONESCO
FORESTA DEMANIALE REGIONALE	MONTE PICCA
DENOMINAZIONE LOTTO PASCOLIVO	MONTE PICCA
SUPERFICIE	ha 26.00.00
PASCOLO CONSENTITO	BOVINO/EQUINO
PERIODO DI PASCOLAMENTO	01.06 - 15.10

DATI CATASTALI (COMUNE CENSUARIO: PESCOSANSONESCO)

FOGLIO	P.LLA	SUP. CATASTALE (ha.aa.ca.)	SUP. PASCOLO (ha.aa.ca)	% SUPERFICIE Pascolo / Particella
1	38	38.50.00	26.00.00	65,00

DESCRIZIONE

Localizzazione. Il lotto pascolivo denominato "MONTE PICCA" è situato all'interno della Foresta Demaniale Regionale "MONTE PICCA", in Comune di Pescosansonesco (PE), totalmente compresa nel Parco Nazionale Gran Sasso — Monti della Laga.
Relativamente ai siti della Rete Natura2000 il lotto pascolivo risulta completamente compreso nella Zona di Protezione Speciale IT7110128 denominata "Parco Nazionale del Gran Sasso — Monti della Laga" e interamente nel Sito di Importanza Comunitaria 117130024 denominato "Monte Picca - Monte di Roccatagliata".
La quota minima del comparto è di 990 m s.l.m., mentre la massima è di 1.200 m s.l.m..

Viabilità e accessi. Il lotto pascolivo è servito da viabilità di servizio, a fondo naturale.

Strutture. Nel lotto pascolivo non sono presenti strutture utilizzabili per il ricovero del bestiame pascolante. Per l’abbeverata del bestiame è presente una sorgente con abbeveratoio.

Vegetazione. Giacenti su detrito calcareo con prevalenti esposizioni meridionali, ed una elevazione compresa tra i 700 e 980 m s.l.m., le praterie attualmente costituenti i complessi pascolivi demaniali sono il risultato di una serie di processi di degradazione dell'originario bosco misto a prevalente Roverella. La vegetazione, costituita prevalentemente da xerobrometi, determina praterie xeriche di tipo submontano, tipicamente su versanti e crinali con suoli primitivi con presenza, a tratti, di poligoni di gariga. Nei siti in oggetto si riscontrano frequente pietrosità, scarsa necromassa, orizzonti edafici poco strutturati. Alcune zone sono caratterizzate da evidente sentieramento. La componente arbustiva prevalente è composta da Prugnolo, Ginepro rosso, Rosa canina, Rovi, oltre che da specie arboree di latifoglie e conifere allo stadio giovanile, in diffusione spontanea, provenienti da popolazioni naturali o vicini rimboschimenti. La composizione specifica delle entità botaniche costituenti il patrimonio pabulare è costituita dalle specie guida *Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Festuca circumediterranea, Phleum ambiguum, Anthyllis vulneraria* (dominanti) associate a *Medicago lupulina, Sanguisorba minor, Satureja montana, Eryngium campestre*, *Scabiosa columbaria, Teucrium chamaedrys, Fumana procumbens, Coronilla minima, Stachys cretica subs. Salviifolia, Helycrysum italicum, Thymus Iongicaulis* ecc. Alcune zone del lotti pascolivi evidenziano eccessiva presenza di essenze erbacee spinose e non, appartenenti ai generi *Carduus, Eryngium, Cirsium, Plantago* indicante uno stato di deterioramento.

CARICHI DI BESTIAME

La determinazione del carico di bestiame pascolante è stata effettuata avendo a riferimento quanto riportato nelle "LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI PASCOLO NEL PARCO NAZIONALE GRAN SASSO - MONTI DELLA LAGA" del 2015, nelle quali si ravvisa l'opportunità di mantenere i criteri stabiliti dall'AGEA per il carico di bestiame. Detti criteri stabiliscono che i carichi da considerare ottimali sono di 0,2 U.B.A./ha, ai sensi delI'art. 2 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

Tale indicazione è stata utilizzata per determinare il **carico minimo** necessario per la buona conservazione dei pascoli. I **carichi ottimali** sono stati calcolati aggiungendo ai valori definiti da Agea il 10%, mentre i **carichi massimi** consentiti per evitare il danneggiamento dei cotici sono stati calcolati aggiungendo il 10% ai valori ottimali. Ne derive che:

Carichi per ettaro

- Carico minimo necessario 0,20 UBA/ha
- Carico ottimale 0,22 UBA/ha
- Carico massimo consentito 0,24 UBA/ha

Carichi complessivi riferiti all'intera superficie del lotto pascolivo (ha 26.00.00)

- Carico minimo necessario 5,20 UBA
- Carico ottimale 5,72 UBA
- Carico massimo consentito 6,24 UBA

CANONE ANNUO

Il canone annuo di concessione da porre a base d'asta è stato determinato in analogia ad altre concessioni di pascoli demaniali in essere nella zona. Per tali concessioni il canone base è stato calcolato utilizzando un valore base di € 33,30 per ogni capo bovino adulto (pari a 1 U.B.A.)

Al suddetto canone sono state aggiunte maggiorazioni per la presenza di acqua per usi zootecnici.

Per quanto sopra risulta:

1. **Canone per carico massimo consentito: 6,24 UBA x 33,00 €/UBA = € 208,00** *(arr.)*
2. **Maggiorazione per presenza di acqua per usi zootecnici: € 800,00**

Per quanto sopra risulta che l'importo da porre a base d'asta per il **Canone di Concessione** per il lotto pascolivo denominato "Monte Picca" sito in agro del Comune di Pescosansonesco (PE) ammonta ad **€ 1.008,00 (euro milleotto/00).**

ALTRI ONERI

1. **Cauzione**. A garanzia del puntuale rispetto dei termini e delle corrette modalità di esecuzione della concessione e degli obblighi contrattuali il concessionario costituisce una cauzione definitiva avente valore pari a due annualità del canone di concessione. La cauzione è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla L. 348 del 10 giugno 1982, iscritti negli elenchi dell'IVASS. Prevede espressamente: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c.; operatività entro 15 giorni su semplice richiesta scritta della Regione Abruzzo.
2. **Polizza assicurativa a tutela dei beni concessi**. Il valore della Polizza è stabilito dal concedente in funzione della copertura degli oneri per il ripristino dello stato dei luoghi.
3. **Polizza assicurativa Responsabilità Civile.** A garanzia della responsabilità civile verso terzi del Concessionario. La polizza deve contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Concedente e dei propri dipendenti circa conseguenze di qualsiasi forma e natura derivanti dalle attività che si andranno e praticare sui terreni dati in concessione.